

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001**

(2008/C 241/08)

**Numero dell'aiuto:** XA 5/08

**Stato membro:** Repubblica di Slovenia

**Regione:** Območje Občine Vodice

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007–2013

**Base giuridica:** Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007–2013

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:**

2007: 40 000 EUR

2008: 40 000 EUR

2009: 40 000 EUR

2010: 40 000 EUR

2011: 40 000 EUR

2012: 40 000 EUR

2013: 40 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:**

1. *Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:*

- fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,
- fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,
- fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione primaria, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2. *Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:*

- fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,
- fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,
- possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3. *Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:*

- fino al 100 % dei costi effettivi, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,
- se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),
- se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4. *Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:*

- il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

5. *Aiuti per la ricomposizione fondiaria:*

- fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

6. *Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:*

- fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7. *Prestazioni di assistenza tecnica:*

- fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni e i siti web; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

**Data di applicazione:** Dicembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 31 dicembre 2013

**Obiettivo dell'aiuto:** Sostegno alle PMI

**Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:** Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Vodice per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

- articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
- articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
- articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
- articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
- articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
- articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
- articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

**Settore economico:** Agricoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Občina Vodice  
Kopitarjev trg 1  
SLO-1217 Vodice

**Sito web:**

<http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinsaDokumenta.aspx?SectionID=58921e3f-8299-4cdf-bd79-62de7dbbd615>

**Altre informazioni:**

La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Brane Podboršek  
Sindaco del comune di Vodice

**Numero dell'aiuto:** XA 38/08

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Provincia autonoma di Trento

**Titolo del regime di aiuto:** Intervento per lo smaltimento di materiale a rischio

**Base giuridica:**

L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articolo 43 bis.

Deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 3131 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 515 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 43 bis della L.P.4/2003

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime:** L'importo annuo stanziato a bilancio ammonta a 1 000 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** L'entità dell'aiuto sarà pari al 100 % dei costi di raccolta e del 75 % dei costi di distruzione e smaltimento degli animali morti, nei limiti dei seguenti parametri individuali:

Tipologia di spesa	Parametro massimo
I. Ritiro e macellazione animali d'urgenza	270,00 EUR cad.
II. Raccolta carcasse con smaltimento a mezzo incenerimento capi grossi	190,00 EUR cad.
III. Raccolta carcasse con smaltimento a mezzo incenerimento capi piccoli	65,00 EUR cad.
IV. Raccolta carcasse con smaltimento a mezzo incenerimento capi avicunicoli	270,00 EUR (a tonnellata)

**Data di applicazione:** Il regime troverà attuazione a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

**Durata del regime:** Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013

**Obiettivo dell'aiuto:**

Indennizzare gli allevatori e i tricoltori dei costi di smaltimento dei capi morti (bovini, ovi-caprini, suini e avicunicoli) e di rimozione dei capi abbattuti per motivi sanitari (si tratta dell'abbattimento di animali su ordinanza sanitaria per motivi sanitari, le carni non sono destinate al consumo umano).

L'articolo di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto è l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

Sono ammissibili i costi di rimozione (raccolta e trasporto) e distruzione (deposito, trasformazione e smaltimento definitivo) dei capi morti. A consuntivo sono ammissibili le seguenti spese:

- il costo relativo al trasporto per il servizio urgenza che sarà calcolato applicando le tariffe chilometriche medie, diminuite del 15 %, tenuto conto delle possibili economie che derivano per le attività di commercializzazione della Federazione Provinciale Allevatori dall'organizzazione dei servizi d'urgenza, in particolare per la possibilità di effettuare contestualmente (seppure in modo limitato ed occasionale) anche altri ritiri di bestiame, inerenti il trasporto di animali vivi (tabella III) elaborate dall'Associazione Artigiani (comprendenti mezzi e personale) moltiplicate per i chilometri percorsi, desunti dalla delibera della Giunta regionale n. 1433, del 8 ottobre 2001,
- il costo fatturato dalle ditte specializzate ed incaricate alla raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse,
- spese organizzative del servizio effettivamente sostenute e comunque non superiori al 10 % dei costi di cui alla lettera a) e b).

Nei limiti della spesa massima ammissibile sono consentite, a consuntivo, variazioni compensative nei limiti del 20 % dell'importo dei singoli parametri

**Settore o settori interessati:** Settore zootecnico (bovini, ovi-caprini, suini e avicunicoli)

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Provincia autonoma di Trento  
Dipartimento agricoltura e alimentazione  
Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole  
Via G.B. Trener, 3  
I-38100 Trento

**Sito web:**

<http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=FullView>

<http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=0>

**Altre informazioni:** Si rende noto che il presente regime di aiuto è già stato notificato (N 200/05) con validità fino al 31 dicembre 2009

**Numero dell'aiuto:** XA 45/08

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Provincia autonoma di Trento

**Titolo del regime di aiuto:** Interventi per la difesa passiva

**Base giuridica:**

L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articolo 54.

Deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 3127 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 516 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 54 della L.P.4/2003

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime:** L'importo annuo stanziato a bilancio ammonta a 5 940 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:**

Contributo massimo del 50 % del premio di contratti assicurativi, in aggiunta allo Stato, per gli interventi previsti dalle disposizioni ministeriali, fino a raggiungere la percentuale del 80 % comprensivo dell'intervento statale, unicamente per i contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno superi il 30 % della produzione.

Qualora i contratti coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili a calamità naturali e/o perdite dovute a epizootie o fitopatie, l'intervento sarà ridotto al 50 % come sommatoria fra i due interventi (statale e provinciale).

Contributo del 80 % del premio di contratti assicurativi, per gli interventi solo provinciali, unicamente per i contratti assicurativi che prevedano un risarcimento qualora il danno superi il 30 % della produzione. Qualora i contratti coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili a calamità naturali e/o perdite dovute a epizootie o fitopatie, l'intervento sarà ridotto al 50 %

**Data di applicazione:** Il regime troverà attuazione a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

**Durata del regime:** Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013

**Obiettivo dell'aiuto:**

Incentivare ed incoraggiare la copertura assicurativa delle produzioni agricole ed animali al fine di ridurre l'eventuale copertura delle potenziali perdite dovute ad avversi fenomeni atmosferici.

L'articolo di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto è l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

Sono ammissibili le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative

**Settore o settori interessati:** Agricolo e zootecnico

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Provincia autonoma di Trento  
 Dipartimento agricoltura e alimentazione  
 Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole  
 Via G.B. Trener, 3  
 I-38100 Trento

**Sito web:**

<http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=2&Type=FullView>

<http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=2>

**Numero dell'aiuto:** XA 47/08

**Stato membro:** Repubblica di Slovenia

**Regione:** Območje Občine Ruše

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ruše 2007–2013

**Base giuridica:** Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše (II.A Poglavlje)

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:**

2007: 6 200 EUR

2008: 6 000 EUR

2009: 5 650 EUR

2010: 5 650 EUR

2011: 5 650 EUR

2012: 5 650 EUR

2013: 5 650 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:**

1. *Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:*

- fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % in altre zone.

L'aiuto è concesso a produttori agricoli primari per la gestione di terreni agricoli e pascoli.

2. *Aiuti per la ricomposizione fondiaria:*

- fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

3. *Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:*

- gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati fino a copertura del 100 % dei costi e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4. *Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:*

- fino al 50 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori

**Data di applicazione:** Gennaio 2008

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 31 dicembre 2013

**Obiettivo dell'aiuto:** Sostenere le PMI

**Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:** Il capo II.A della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo delle zone rurali nel comune di Ruše prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

- articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
- articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
- articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
- articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

**Settore economico:** Agricoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Občina Ruše  
 Trg vstaje 11  
 SLO-2342 Ruše

**Sito web:**

<http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&year=2007&izdajaID=430> (st. predpisa 646, stran 34)

**Altre informazioni:**

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Vili Rezman  
 Il sindaco del comune di Ruše

**Numero dell'aiuto:** XA 61/08

**Stato membro:** Repubblica di Slovenia

**Regione:** Goriška

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Spodbude javnega sklada malega gospodarstva goriške v kmetijskem sektorju

**Base giuridica:** Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:**

Fonte di finanziamento: Fondi dedicati del Fondo pubblico di Goriška per le piccole imprese.

Spese annue previste:

2007: 300 000 EUR

2008: 400 000 EUR

2009: 400 000 EUR

2010: 500 000 EUR

2011: 500 000 EUR

2012: 600 000 EUR

2013: 700 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:**

— fino al 40 % dei costi ammissibili dell'investimento.

L'aiuto è concesso ai produttori agricoli primari per l'acquisizione, la costruzione o il miglioramento di beni immobili (esclusi i terreni), l'acquisto di attrezzature e il rinnovo di colture permanenti per la produzione primaria

**Data di applicazione:** Gennaio 2008

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 31 dicembre 2013

**Obiettivo dell'aiuto:** Sostenere le PMI

**Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:** Il capo IV delle Condizioni generali di funzionamento del Fondo pubblico di Goriška per le piccole imprese nel settore agricolo prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

— articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole

**Settore economico:** Agricoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Javni sklad malega gospodarstva Goriške  
Trg E. Kardelja 1  
SLO-5000 Nova Gorica

**Sito web:**

<http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007122&dhid=93740>

**Altre informazioni:**

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Vida Štucin  
Diretrice ff.